



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**GRUPPO GIUDICI GARE**

Prot. n° 1352

Roma, 6 febbraio 2014

Già Roma 3 febbraio 2014

Sostituisce lettera stesso protocollo per integrazione

Ai Giudici **Albo Operativo GMN**

Ai Giudici **Albo Operativo UTO**

E p.c. Ai Fiduciari Regionali  
Ai Vicepresidente Mauro Nasciuti  
Al Consigliere Enzo Baldo  
Al Segretario Generale

Oggetto: **Marcia – Precisazioni**

Nell'ottica di migliorare le modalità di pubblicità delle decisioni prese dalle Giurie di Marcia operanti in Manifestazioni organizzate dalla Fidal ad ogni livello e per garantire alle società di poter accedere ai dati relativi agli atleti, emergenti dai rapporti stilati dai Giudici di Marcia e riportati nei "summaries" riepilogativi, si dispone quanto segue:

**GIUDICE CAPO**

Nelle manifestazioni italiane, diverse da quelle previste dalla Regola I.I, il Giudice Capo, in via ordinaria, opererà anche come componente della giuria di marcia a tutti gli effetti.

Da parte del Giudice di Marcia (**incluso il Giudice Capo**) sarà sempre obbligatorio mostrare la paletta gialla prima di inviare il cartellino rosso, con le seguenti eccezioni (sulla base delle indicazioni procedurali approvate dal Council della laaf nell'agosto 2010):

- a) quando un atleta infrange la regola in maniera talmente ovvia, da trarne un indebito vantaggio rispetto agli avversari;
- b) quando un atleta infrange la regola nell'ultima parte della gara quando il richiamo con la paletta gialla sarebbe troppo tardivo (come nel caso in cui l'atleta commetta l'infrazione subito dopo essere passato davanti al giudice e non vi ripasserà oltre) e si tradurrebbe in un indebito vantaggio per lo stesso atleta;
- c) quando è il Giudice Capo che usa le sue speciali attribuzioni negli ultimi 100 metri della gara.

In tutti gli altri casi, il Giudice di Marcia (**incluso il Giudice Capo**) deve mostrare sempre la paletta gialla all'atleta prima di compilare il cartellino rosso.

**ESTRATTO SUMMARY**

**(solo per Manifestazioni a livello Nazionale)**

Il cd. "summary" rappresenta un documento endoprocedimentale attraverso il quale i giudici di marcia rappresentano il susseguirsi dei richiami e delle proposte di squalifica a carico di un determinato atleta, al fine di



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

verificare la correttezza delle operazioni poste in essere ed averne prova documentale da utilizzare in caso di eventuali reclami.

Trattandosi di un documento senza alcuna valenza esterna (si ricorda che nei risultati viene sempre esposta la successione e la tipologia delle proposte di squalifica a tutela dei diritti di tutti gli interessati), la sua pubblicazione non riveste alcun interesse generale di carattere tecnico, scientifico o statistico.

Al fine di garantire che ogni Società affiliata alla Fidal possa comunque accedere a tali dati per i propri atleti tesserati, sarà possibile richiedere un estratto del *summary*, per ogni singolo atleta (o più atleti) appartenenti alla stessa Società, attraverso la presentazione di un modello standard pubblicato sul sito Fidal alla sezione “*Giudici > modulistica > SezioneH*”. Il modello dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Società senza apposizione di alcuna delega a consiglieri o persone terze.

L'estratto del *summary*, che conterrà la successione temporale (con relativo orario) di ogni richiamo e di ogni proposta di squalifica a carico di un determinato atleta sarà certificato quale rispondente all'originale dal Fiduciario Nazionale e sarà inviato al richiedente non appena la Commissione Tecnica Nazionale avrà la disponibilità materiale del *summary* originale. Non saranno consentiti estratti cartacei degli stessi.

Non è previsto l'invio dell'estratto del *summary* per le gare a livello Regionale e Provinciale.

La presente circolare entra immediatamente in vigore e sostituisce ed annulla ogni precedente Circolare (o parte di essa) che tratti i suddetti argomenti.

Cordiali saluti.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE  
Luca Verrascina